

# ESPORTARE PELATI E POLPE DI POMODORO IN AUSTRALIA

dicembre 2021



**Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20  
Piano di azione biennale 2019-21  
Scheda progetto Ismea 10.1 "Internazionalizzazione"**

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: *Paolo Ammassari*

Responsabile scientifico: *Fabio Del Bravo*

Coordinamento operativo: *Antonella Finizia*

Autori:  
*Linda Fioriti, Cosimo Montanaro, Antonietta Valente*

Data: Dicembre 2021

Impaginazione e grafica:  
*Sara Di Mario, Roberta Ruberto e Mario Cariello*

La scheda “prodotto/paese” si inquadra nelle attività dell’Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-20, con particolare riferimento all’“internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare, la scheda intende fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione delle opportunità e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.

Il lavoro, realizzato dall’Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti al posizionamento competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura, ecc.

Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate al 2020. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento. Per gli aspetti tecnico/contabili è preferibile consultare lo spedizioniere.

La presente scheda è stata pubblicata sul sito [www.reterurale.it](http://www.reterurale.it) in formato pdf dove è possibile accedere ai siti di riferimento tramite i link riportati nel documento.

## Indice

- Dati paese
- Il mercato mondiale dei pelati e polpe di pomodoro
- Le importazioni dell'Australia
- Le vendite di pelati e polpe di pomodoro in Australia
- Accordi internazionali sul commercio
- La Normativa e gli Enti per la sicurezza alimentare
- Grado di apertura del mercato
- Procedure di importazione in Australia
- Documenti doganali e trasporto
- Dazi e Imposte
- Etichettatura dei prodotti alimentari
- Imballaggio
- Spedizione temporanea
- Contatti utili

## 1. Dati Paese

**Nome ufficiale:** Commonwealth of Australia

**ISO Country Code:** AU

**Capitale:** Canberra

**Città principali:** Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide

**Forma di Governo:** Monarchia Costituzionale / Parlamento Federale bicamerale

**Superficie (km<sup>2</sup>):** 7.741.220 (Banca Mondiale 2020)

**Confini:** il paese si trova nell'emisfero australe, circondato dall'oceano Indiano a ovest e sud, e dal Pacifico a est

**Popolazione:** 25,81 milioni (stima luglio 2021)

**PIL corrente:** 1,330.900.925.056,98 US\$ (Banca Mondiale 2020)

**PIL pro-capite:** 51.420 (US\$) (Banca Mondiale 2020)

**Lingua ufficiale:** inglese australiano

**Moneta:** dollaro australiano (AUD)

**Religione:** il 17,1% pratica l'anglicanesimo, il 25,3% si dichiara cattolico.

Fonte: <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=AUS#>

### Ordinamento politico-amministrativo dello Stato


Stato federale indipendente nell'ambito del Commonwealth britannico (dal 1901), l'Australia comprende 6 Stati (ciascuno con parlamento elettivo e governatore) e 3 Territori (del Nord, della Capitale e Jervis Bay). Non fanno parte della federazione australiana, ma sono amministrati da essa (o dai singoli Stati federati), alcuni Territori esterni.

In base alla Costituzione del 1901, il Capo dello Stato è il Sovrano del Regno Unito, rappresentato da un governatore generale. Il Consiglio esecutivo federale è responsabile dinanzi al Parlamento che si compone di due Camere: Senato (76 membri, 12 per ciascuno Stato) e Camera dei rappresentanti (151 membri, non meno di 5 per ciascuno Stato).

## 2. Il mercato mondiale dei pelati e polpe di pomodoro

Nel 2020 gli scambi internazionali di pelati e polpe di pomodoro hanno superato 1,9 milioni di tonnellate per un valore pari a circa 1,42 miliardi di euro; tra il 2016 e il 2020 sono aumentati sia il valore (+24,7%) sia i volumi scambiati (+14,9%). L'Italia è il primo esportatore di pelati e polpe di pomodoro, con una quota vicina all'80% delle quantità e del valore del prodotto globalmente scambiato; Spagna e Stati Uniti seguono la graduatoria con quote oscillanti tra il 5% e 7% per entrambe le variabili. Tra i primi cinque paesi esportatori figurano anche Turchia e Paesi Bassi con un peso residuale.

## Principali paesi esportatori mondiali di pelati e passate di pomodoro



HS6: 2002.10

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

Sul fronte delle importazioni, il Regno Unito guida la classifica dei primi paesi acquirenti di pelati e polpe di pomodoro, con il 23% del valore dell'import mondiale nel 2020 e il 22% dei volumi; seguono Germania, Francia, Giappone e Belgio. Per ciascuno di questi paesi l'Italia detiene sempre la prima posizione con quote in valore decisamente importanti.

Scorrendo l'elenco dei paesi importatori, l'Australia si colloca in ottava posizione per un valore dell'import pari a 49 milioni di euro nel 2020; l'Italia si configura anche in questo caso come primo fornitore con oltre il 90% del valore importato complessivamente.

## Principali paesi importatori in valore e quota di mercato dei relativi fornitori

	Principali paesi importatori	Import 2020 (mln euro)	Posizione e quota % dei principali paesi fornitori nel 2020				
			I	II	III	IV	V
1°	Regno Unito	289	Italia (76,2%)	Germania (5,8%)	Spagna (4,7%)	Francia (2,9%)	Grecia (2,8%)
2°	Germania	179	Italia (78,8%)	Turchia (5,1%)	Austria (4,0%)	Spagna (3,2%)	Paesi Bassi (3,1%)
3°	Francia	108	Italia (60,9%)	Spagna (22,0%)	Germania (7,4%)	Marocco (3,8%)	Turchia (2,2%)
4°	Giappone	90	Italia (90,4%)	Turchia (3,6%)	USA (1,9%)	Australia (1,8%)	Tailandia (0,9%)
5°	Belgio	55	Italia (39,9%)	Francia (20,2%)	Paesi Bassi (14,6%)	Spagna (5,5%)	Grecia (5,4%)
8°	Australia	49	Italia (93,1%)	Turchia (5,3%)	N. Zelanda (0,6%)	USA (0,6%)	Tailandia (0,2%)

HS6: 2002.10


Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

### 3. Le importazioni dell’Australia

La dimensione del mercato dell’Australia pur essendo molto contenuta in termini assoluti è risultata molto dinamica nel medio periodo; la domanda di questo paese, infatti è cresciuta negli ultimi cinque anni del 12,8% in valore (a 49 milioni di euro nel 2020) e dell’11,1% in volume (a poco più di 65 mila tonnellate nel 2020). Le richieste dell’Australia di pelati e polpe di pomodoro italiani valgono 46 milioni di euro nel 2020 per volumi pari a 63 mila tonnellate, con una dinamica positiva sia sul fronte dei valori (+20,3% sul 2016) sia in volume (+17,5% sul 2016).

Il valore medio all’import di polpe e pelati italiani da parte dell’Australia ha avuto un lieve aumento dai 0,71 €/kg del 2016 ai 0,72 €/kg del 2020. I prezzi medi degli altri fornitori, che comunque hanno quote minime rispetto al prodotto italiano, si collocano su livelli più elevati.

#### I prezzi medi all’import di pelati e polpe di pomodoro in Australia (euro/kg)




HS6: 2002.10

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

### 4. Le vendite di pelati e polpe di pomodoro in Australia

Dai dati Euromonitor, si rileva che le vendite al consumo di pelati e polpe di pomodoro in Australia si attestano a poco più di 23 mila tonnellate nel 2020 per un valore al consumo pari a 73 milioni di euro. L’analisi di medio termine evidenzia una crescita consistente sia in volume (+17,1% variazione 2020 su 2016) sia sul fronte della spesa (+13,5%). Circa l’80% degli acquisti in volume è realizzato dai canali Horeca (18,5 milioni di tonnellate nel 2020), mentre, le vendite alle famiglie australiane presso la distribuzione moderna per essere utilizzato in ambito domestico rappresentano il rimanente 20% (4,8 milioni di tonnellate nel 2020).


## Le vendite al consumo di pelati e polpe di pomodoro in Australia



Fonte: elaborazione Ismea su dati Euromonitor (Passport)

In Australia, la commercializzazione di polpe e passate di pomodoro è realizzata per la maggior quota dalla **JR Simplot Company**, società privata statunitense che detiene quasi il 60% del mercato australiano nel 2020; in lieve calo rispetto al 2016. Una quota rilevante delle vendite di polpe e passate di pomodoro è realizzata attraverso private label.


## Le quote di mercato pelati e polpe di pomodoro in Australia per Impresa/Gruppo



Fonte: elaborazione Ismea su dati Euromonitor (Passport)

In linea generale, con riferimento ai consumi totali dei prodotti agroalimentari, l'analisi del profilo del consumatore australiano mostra che la maggior parte dei responsabili degli acquisti ha più di 50 anni di età; più nel dettaglio si rileva che circa il 18% di essi ha una età compresa tra 50 e 59 anni e il 34% una età superiore a 60 anni. Inoltre, i responsabili degli acquisti sono prevalentemente di sesso maschile, sono single o in coppia senza figli, svolgono un lavoro dipendente e hanno un titolo di studio secondario.

## Il profilo del consumatore australiano



Fonte: elaborazione Ismea su dati Euromonitor (Passport)

## 5. Accordi internazionali sul commercio

L'Australia è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) dal 1° gennaio 1995.

[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/countries\\_e/australia\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/australia_e.htm)

L'Australia fa parte dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), del Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) e del Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Il paese ha sottoscritto numerosi accordi di libero scambio (FTA-Free Trade Agreement), a beneficio di esportatori, importatori, produttori e investitori australiani ed esteri riducendo ed eliminando alcune barriere al commercio e agli investimenti internazionali.

Accordi di libero scambio in vigore	
Australia-New Zealand (ANZCERTA o CER)	1 gennaio 1983
Singapore-Australia (SAFTA)	28 luglio 2003
Australia-United States (AUSFTA)	1 gennaio 2005
Thailand-Australia (TAFTA)	1 gennaio 2005
Australia-Chile (ACI-FTA)	6 marzo 2009
ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA)	
per: Australia, Nuova Zelanda, Brunei, Myanmar, Malaysia, Filippine, Singapore e Vietnam	1 gennaio 2010
per: Tailandia	12 marzo 2010
per: Laos	1 gennaio 2011
per: Cambogia	4 gennaio 2011
per: Indonesia	10 gennaio 2012
Malaysia-Australia (MAFTA)	1 gennaio 2013
Korea-Australia (KAFTA)	12 dicembre 2014
Japan-Australia (JAEPA)	15 gennaio 2015
China-Australia (ChAFTA)	20 dicembre 2015
Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CPTPP)	30 dicembre 2018
Australia-Hong Kong (A-HKFTA) e Accordo di Investimento associato (IA)	17 gennaio 2020
Peru-Australia (PAFTA)	11 febbraio 2020

Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)	5 luglio 2020
Accordo del Pacifico sulle relazioni economiche più strette (PACER) Plus	13 dicembre 2020

Accordi firmati ma non ancora in vigore	
Partenariato economico regionale globale (RCEP) (per 15 paesi)	15 novembre 2020

Accordi in fase di negoziazione	
Australia-Unione Europea (Free Trade Agreement)	
Australia-Gulf Cooperation Council – GCC (Free Trade Agreement)	
Australia-India (Accordo globale di cooperazione economica)	
Australia-Regno Unito (Free Trade Agreement)	
Accordo sull'ambiente	
Alleanza del Pacifico (Free Trade Agreement)	
Accordo di scambio di servizi	

Fonte: Dipartimento Affari Esteri e Commercio - <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/trade-agreements>

## ACCORDO UNIONE EUROPEA-AUSTRALIA

L'UE e l'Australia hanno concluso i negoziati per un accordo quadro politico che contiene una serie di accordi di cooperazione economica e commerciale.

Il dialogo annuale sulla politica commerciale a livello di alti funzionari si riunisce regolarmente per discutere le relazioni commerciali bilaterali.

Esiste un accordo di mutuo riconoscimento tra l'UE e l'Australia per facilitare il commercio di prodotti industriali riducendo le barriere tecniche. L'accordo prevede il riconoscimento reciproco delle procedure di valutazione della conformità al fine di ridurre i costi di test e certificazione necessarie alle esportazioni e alle importazioni.

## ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-AUSTRALIA



Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione che autorizza l'apertura dei negoziati per un accordo di libero scambio tra l'UE e l'Australia.

Apertura negoziati <https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/>

Finora l'UE e l'Australia hanno condotto le loro relazioni commerciali ed economiche nell'ambito del quadro di partenariato UE-Australia del 2008. L'obiettivo è facilitare il commercio di prodotti industriali tra l'UE e l'Australia riducendo gli ostacoli tecnici e migliorando gli scambi di servizi e investimenti.

UE-Australia del 2008 [https://eeas.europa.eu/sites/default/files/partnership\\_framework2009eu\\_en.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/default/files/partnership_framework2009eu_en.pdf)

Le trattative commerciali avviate nel 2018 mirano a:

- eliminare gli ostacoli al commercio ed aiutare le imprese UE, soprattutto quelle più piccole, ad esportare;
- posizionare le imprese UE che esportano o fanno affari in Australia su un piano di parità con quelle dei paesi che hanno firmato il Trans-Pacific Partnership (CPTPP) o altri accordi commerciali con l'Australia;
- sviluppare un commercio sostenibile attraverso un impegno condiviso per la tutela dei diritti dei lavoratori e la protezione dell'ambiente (compresi i cambiamenti climatici);
- proteggere i prodotti alimentari e le bevande regionali tipici dell'UE dalle imitazioni in Australia;
- agevolare le imprese UE alla partecipazione agli appalti pubblici in Australia.

Maggiori informazioni sui negoziati commerciali UE-Australia

<https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/>

## 6. La Normativa e gli Enti per la sicurezza alimentare

### NORMATIVA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Il quadro normativo di riferimento per l'importazione di prodotti alimentari rimanda in via generale a quanto previsto dal Commerce (Trade Descriptions) Act 1905 e dal Commerce (Trade Descriptions) Regulation 2016. Le molte norme in vigore relative al confezionamento ed etichettatura dei prodotti sia nazionali che importati non sono di natura protezionistica ma intendono semplicemente proteggere l'interesse dei consumatori.

Il Commerce (Trade Descriptions) elenca i prodotti per i quali è necessario riportare una descrizione commerciale.

I prodotti alimentari importati in Australia sono altresì soggetti a rigorosi requisiti di biosicurezza e alla normativa del **Food Standards Code**.



Gli standard sono uno strumento legislativo ai sensi del "Legislation Act 2003". Questi standard sono applicati dagli Stati e Territori australiani e, in Nuova Zelanda, dal Ministero per le industrie primarie (MPI).

Il Food Standards Code include i requisiti generali di etichettatura e informazione (Capitolo 1 del Codice) che sono rilevanti per tutti gli alimenti e stabilisce quali requisiti si applicano in diverse situazioni (ad esempio alimenti per la vendita al dettaglio, alimenti per la ristorazione). Il Codice include anche requisiti specifici di etichettatura e informazione che si applicano solo a determinati prodotti alimentari (Capitolo 2 del Codice).

Oltre al Food Standards Code, tutte le dichiarazioni fatte sul cibo sono soggette alle leggi sul commercio equo e alle leggi alimentari in Australia e Nuova Zelanda che proibiscono dichiarazioni false, fuorvianti o ingannevoli.

Gli importatori sono responsabili della conformità dei prodotti alimentari agli standard australiani.



## **PART 1.1 Introduzione**

Standard 1.1.1 Struttura del Codice e disposizioni generali

Standard 1.1.2 Definizioni utilizzate nel Codice

## **PART 1.2 Etichettatura e altri requisiti di informazione**

Standard 1.2.1 Requisiti per altre informazioni sulle etichette

Standard 1.2.2 Identificazione degli alimenti

Standard 1.2.3 Dichiarazioni di avvertimento o di avviso

Standard 1.2.4 Dichiarazione degli ingredienti

Standard 1.2.5 Data degli alimenti in vendita

Standard 1.2.6 Istruzioni per l'uso e la conservazione

Standard 1.2.7 Nutrizione, salute e indicazioni correlate

Standard 1.2.8 Requisiti di informazioni nutrizionali

Standard 1.2.10 Descrizione degli ingredienti e dei componenti degli alimenti

## **PART 1.5 Alimenti che richiedono l'autorizzazione all'immissione in commercio**

Standard 1.5.1 Nuovi alimenti

Standard 1.5.2 Alimenti prodotti utilizzando la tecnologia genetica

Standard 1.5.3 Irradiazione degli alimenti

## **PART 1.3 Sostanze aggiunte o presenti negli alimenti**

Standard 1.3.3 Coadiuvanti tecnologici Standard 1.3.2 Vitamine e minerali

Standard 1.3.1 Additivi alimentari

## **PART 1.6 Limiti microbiologici e requisiti di lavorazione**

Standard 1.6.1 Limiti microbiologici negli alimenti

Standard 1.6.2 Requisiti per la lavorazione della carne [solo in Australia]

## **PART 1.4 Contaminanti e residui**

Standard 1.4.1 Contaminanti e sostanze tossiche naturali

Standard 1.4.2 Prodotti chimici agricoli e veterinari (agvet) [solo in Australia]

Standard 1.4.4 Piante e funghi vietati e limitati

Vedi gli altri capitoli del Food Standards Code:

<https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx>

## ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI IMPORTATI

I prodotti alimentari che entrano in Australia sono soggetti all'**Imported Food Control Act 1992** e all'**Imported Food Control Regulations 2019**. In base a queste normative gli alimenti importati vengono ispezionati e controllati utilizzando un programma di ispezione alle frontiere basato sul rischio chiamato Imported Food Inspection Scheme

- *Imported Food Control Act 1992*: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C00775>
- *Imported Food Control Regulations 2019*: [http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/num\\_reg/ifcr2019201901006364/](http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/num_reg/ifcr2019201901006364/)
- *Imported Food Inspection Scheme*: <https://data.gov.au/data/dataset/imported-food-inspection-scheme-monthly-failing-food-reports>

Per ulteriori informazioni consulta il sito del Department of Agriculture, Water and the Environment: <https://www.environment.gov.au/about-us>

## GLI ENTI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND WATER RESOURCES

Il dipartimento lavora con le industrie alimentare di importazione e spedizione per proteggere l'Australia da parassiti e malattie nocive. Fornisce informazioni sulle disposizioni approvate dal dipartimento e sugli organismi nocivi ad alto rischio per il carico. Il dipartimento svolge funzioni di ispezione e controllo della biosicurezza all'importazione.

Svolge il ruolo di

- Certificazione dei prodotti biologici in Australia
- Etichettatura dei prodotti biologici e biodinamici per il mercato interno australiano

<https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/before/how-to-import>

## FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND (FSANZ)

Istituita presso il Ministero per le industrie, sviluppa standard alimentari per l'Australia e la Nuova Zelanda. Le responsabilità di FSANZ includono:

- Sviluppo e revisione degli standard alimentari per Australia e Nuova Zelanda - questi sono stabiliti nel Codice degli standard alimentari (il Codice).
- Sviluppo di codici di condotta in collaborazione con l'industria.

In Australia, FSANZ, oltre all'etichettatura e alla composizione, sviluppa anche norme alimentari per la sicurezza alimentare, limiti massimi di residui (LMR), produzione e trasformazione primaria, nonché una serie di altre funzioni, tra cui il coordinamento dei sistemi di richiamo e la valutazione delle politiche sugli alimenti importati.

<https://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx>

## **DEPARTMENT OF HOME AFFAIRS**

Il Dipartimento è responsabile dell'immigrazione e della politica doganale delle frontiere, sicurezza nazionale, gestione delle emergenze (compreso Covid-19), sicurezza dei trasporti.

<https://immi.homeaffairs.gov.au/>

## **AUSTRALIAN BORDER FORCE**

Agenzia di frontiera in Australia a servizio doganale Fornisce assistenza per le importazioni in Australia:

- controlli doganali
- dichiarazioni doganali
- requisiti e l'etichettatura
- importazione temporanea

<https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/importing/how-to-import>

## **AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION (ASIC)**

ASIC è l'Autorità australiana di regolamentazione integrata delle società, dei mercati, dei servizi finanziari e del credito al consumo.

ASIC è un ente indipendente del governo australiano, istituita ai sensi dall'Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (ASIC Act) e svolge la maggior parte del lavoro ai sensi del Corporations Act.

Ente di riferimento per la Registrazione di un'azienda.

<https://asic.gov.au/>

## 7. Grado di apertura del mercato

### VINCOLI NORMATIVI

L'importazione di prodotti agroalimentari in Australia è soggetta a forti vincoli normativi sanciti dal Food Standards Australia and New Zealand Code (**vedi § Normativa per i prodotti alimentari**).

Le formalità doganali di importazione sono applicate uniformemente su tutto il territorio australiano. Si rileva l'esistenza di “*trade irritants*” nei rapporti commerciali con l'Italia (e più in generale con i Paesi europei), in particolare per quanto riguarda le procedure fitosanitarie, che rappresentano una barriera all'ingresso nel mercato per alcuni prodotti tipici dell'export agroalimentare italiano.

Il Biological Imports Program del Department of Agriculture definisce ed amministra le condizioni in materia di biosicurezza per l'importazione di alcune categorie di prodotti.

*Tutti i prodotti vietati sono elencati sul sito web dell'Australian Border Force:*

- <http://www.homeaffairs.gov.au/busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/prohibited-and-restricted>
- <https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/importing/how-to-import>

### PROTEZIONE DELLE “INDICAZIONI GEOGRAFICHE”

La semi-inesistente protezione delle Indicazioni Geografiche (GI) ostacola le opportunità commerciali per gli esportatori dell'UE). Conseguenza dell'insufficiente protezione delle indicazioni geografiche nel sistema normativo australiano è la diffusione del fenomeno dell'*Italian sounding*, che causa danni a molte aziende italiane, costringendole a fronteggiare la concorrenza sleale causata dalla produzione australiana di prodotti, in particolare agroalimentari, rievocanti nomi, colori e simboli del nostro Paese. La posizione dell'Australia è che le indicazioni geografiche, in quanto diritti di proprietà intellettuale, sono diritti privati ed è responsabilità del detentore farli valere contro i trasgressori. La materia relativa alla protezione delle Indicazioni Geografiche (GI), di interesse per tutti i Paesi europei che esportano in Australia, è oggetto di trattative condotte dalla Delegazione UE che mira alla sottoscrizione di un Free Trade Agreement tra Australia e Unione Europea.

### COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il Paese mantiene anche forti legami commerciali con i partner tradizionali come l'UE, il Regno Unito e gli Stati Uniti e mira a diversificare il mercato per costruire una rete commerciale sempre più resiliente. L'Australia sta negoziando ulteriori accordi commerciali con il Regno Unito, l'Unione Europea (UE) e l'India. Per l'Italia, l'Australia rappresenta il quinto mercato di esportazione nell'area Asia/Oceania (dopo Cina, Giappone, Corea del Sud e Hong Kong).

In trattativa dal 2018, l'Accordo di libero scambio tra Australia e UE, quando ratificato, offrirà alle imprese europee e australiane opportunità commerciali significative per una vasta gamma di settori economici (**vedi § Accordo di libero scambio Unione Europea-Australia**).

### MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 (Aggiornamento 14/10/2021)

Come tutti gli altri Paesi, anche l'Australia sta affrontando gli impatti sanitari ed economici causati della pandemia causata da COVID-19.

Permane la chiusura dei confini internazionali, soggetta sia alla road map del Governo Federale che alle decisioni dei singoli Stati e Territori, che è imposta non solo a visitatori e detentori di visto temporaneo, ma anche a cittadini e residenti: necessità di nulla-osta del Ministero degli Esteri per uscire e rientrare (sulla base di motivazioni specifiche e di urgenza e necessità); obbligo di 14 giorni di quarantena presso strutture dedicate con costi a carico; “quote” massime di rientro stabilite per ciascuno Stato e Territorio, che contribuiscono a limitare fortemente i movimenti delle persone. La città di Sydney è uscita l'11 ottobre dal lockdown, iniziato il 26 giugno a seguito di casi da variante Delta che a inizio agosto era stato esteso all'intero Stato del New South Wales ed a Victoria (Melbourne), Queensland (Brisbane), Northern Territory (Darwin) e Capital Territory (Canberra). Il New South Wales rappresenta un terzo dell'output economico dell'Australia, e Sydney da sola contribuisce per un quarto del PIL nazionale: il protratto lockdown di questo Stato ed a seguire in Victoria-Melbourne (secondo Stato trainante dell'economia) sta avendo un pesante impatto sul Paese, e porterà inevitabilmente ad un drastico calo del PIL nell'ultimo trimestre dell'anno.

La “*trans-Tasman travel bubble*” tra Australia e Nuova Zelanda resta sospesa. I maggiori eventi internazionali previsti in Australia sono stati cancellati o posticipati al 2022.

Per gli aggiornamenti sulla situazione Covid-19 consultare il sito governativo:  
<https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/offices-in-australia/covid19-instructions-australia>

## 8. Procedure di importazione in Australia

Come membro del WTO, la normativa in materia doganale prevede la libera importazione di molti prodotti, per i quali in ogni caso è necessario lo svincolo doganale nel rispetto delle previste procedure.

### PORTI DI ENTRATA

NEW SOUTH WALES
NORTHERN TERRITORY
QUEENSLAND
SOUTH AUSTRALIA
TASMANIA
VICTORIA
WESTERN AUSTRALIA



<b>New South Wales</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Coffs Harbour</li> <li>Eden</li> <li>Lord Howe</li> <li>Newcastle</li> <li>Norfolk Island</li> <li>Port Kembla/Wollongong</li> <li>Sydney</li> </ol>	<b>Northern Territory</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Darwin</li> <li>Gove</li> </ol>	<b>Queensland</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Brisbane</li> <li>Bundaberg</li> <li>Cairns</li> <li>Gladstone</li> <li>Mackay</li> <li>Southport (Gold Coast)</li> <li>Thursday Island</li> <li>Townsville</li> <li>Weipa</li> </ol>	<b>South Australia</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Port Adelaide</li> <li>Port Lincoln</li> </ol>
<b>Tasmania</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Burnie</li> <li>Devonport</li> <li>Hobart</li> <li>Launceston</li> </ol>	<b>Victoria</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Geelong</li> <li>Melbourne</li> <li>Portland</li> <li>Westernport</li> </ol>	<b>Western Australia</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Albany</li> <li>Broome</li> <li>Bunbury</li> <li>Carnarvon</li> <li>Christmas Island</li> <li>Dampier</li> <li>Esperance</li> <li>Fremantle</li> <li>Geraldton</li> <li>Port Hedland</li> </ol>	

Sono diversi i porti di entrata, le tasse applicate sono stabilite dalle autorità portuali. Il valore delle imposte applicate ai beni importati ed esportati può variare a seconda dei servizi richiesti, ad esempio, i controlli sulle importazioni di confine in Australia potrebbero richiedere un esame più approfondito.

- **Porti principali:** Brisbane, Cairns, Dalrymple Bay, Dampier, Darwin, Fremantle, Geelong, Gladstone, Hay Point, Hobart, Melbourne, Newcastle, Port Adelaide, Port Hedland, Port Kembla, Port Walcott, Sydney
- **Aeroporti doganali:** Adelaide (ADL), Brisbane (BNE), Cairns (CNS), Canberra (CBR), Christmas Island (XCH), Cocos Islands (CCK), Darwin (DRW), Gold Coast (OOL), Hobart (HBA), Melbourne (MEL), Norfolk Island (NLK), Perth (PER), Sydney (SYD)

Per i contatti dei singoli porti di entrata consultare il sito: <https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea/ports-of-entry>

## REGISTRAZIONE (COMPANY REGISTRATION)

Le aziende australiane ed estere che svolgono attività di import/export di prodotti alimentari devono essere registrate presso l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), a seguito della quale riceveranno un numero di registrazione (Australian Company Number- ACN) per lo svolgimento di attività commerciale. Inoltre, dovranno registrarsi presso l'Australian Taxation Office al fine di ottenere un numero di registrazione (Australian Business Number - ABN) da utilizzare per lo sdoganamento delle merci.

Per la registrazione c/o ASIC consultare: <http://asic.gov.au/for-business/registering-a-company/steps-to-register-a-company/australian-company-numbers/>

Per la registrazione c/o Australian Taxation Office consultare: <https://www.abrs.gov.au/>

## PERMESSO DI IMPORTAZIONE

La maggior parte delle categorie merceologiche di prodotti agroalimentari non è sottoposta a restrizioni all'importazioni. Per determinate categorie invece vengono richieste delle particolari certificazioni e permessi di importazione (*import permit*). La richiesta del permesso deve essere presentata dall'importatore in Australia e per l'espletamento dell'intero iter sono richieste mediamente dalle 4 alle 6 settimane. Deve essere una persona fisica o giuridica operante in Australia che riceverà, sdoganerà e si occuperà della distribuzione del prodotto in Australia.

La richiesta di permesso deve essere fatta online al *BICON del Department of Agriculture and Water Resources (DAWR)*.

Per verificare se sussistono condizioni all'importazione si rimanda al portale Biosecurity Import Conditions system (BICON): <https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0>

Il permesso di importazione deve essere valido al momento dell'entrata dei prodotti in Australia e si applica anche nel caso di invio di campionari.

Se le merci arrivano via cargo ci sono 3 opzioni per lo sdoganamento:

- Predisporre affinché la società che effettua la spedizione ed il trasporto sdogani la merce. Affidare le operazioni di sdoganamento allo spedizioniere che ha curato il trasporto della merce;
- È possibile prevedere che un broker doganale per lo sdoganamento della merce (ha un costo);
- Si può sdoganare direttamente la propria merce presentando la documentazione all'Ufficio locale della Dogana.

Per ulteriori informazioni consulta il sito web Australian Border Force (ABF)  
<https://www.abf.gov.au/>

## 9. Documenti doganali e trasporto merci

Di seguito sono riportate le formalità e i documenti per importare merce in Australia.

### **FATTURA COMMERCIALE (COMMERCIAL INVOICE)**

A carico dell'esportatore, necessaria per lo sdoganamento.

La fattura deve essere redatta in inglese. Da presentare in originale insieme a una copia.

1. Contenuto minimo generalmente necessario per lo sdoganamento in Australia:

- nome e indirizzo del venditore
- nome e indirizzo del destinatario
- nome e indirizzo dell'acquirente, se diverso dal destinatario
- descrizione esatta della merce
- quantità di merce
- valuta di vendita
- condizioni di vendita
- accordi o impegni che hanno, o possono avere, l'effetto di variare il prezzo di vendita dei beni (ad esempio mediante sconto, abbuono, compensazione, ecc.)
- eventuali costi sostenuti dalla transazione (ad es. costi di manodopera per l'imballaggio, costi di trasporto e assicurazione, royalties, ecc. - se e come applicabili)

2. Contenuti aggiuntivi richiesti dall'Australian Taxation Office a fini fiscali:

- Numero commerciale australiano (ABN) delle persone coinvolte (se e come applicabile)
- prezzi unitari e importi
- dichiarazione per quanto riguarda l'imposta sui beni e servizi (GST), l'importo della GST da pagare e chi deve pagare la GST
- data di emissione

3. Ulteriori dettagli come di consueto nella pratica del commercio internazionale:

- luogo di rilascio
- numerodifattura
- paese di origine
- informazioni sul trasporto
- termini di consegna e pagamento
- marchi, numero e tipo di colli

## **DICHIARAZIONE DI IMBALLAGGIO (PACKING DECLARATION)**

Per ogni spedizione è richiesta una dichiarazione di imballaggio. Può essere fornita come documento separato o come approvazione della Packing List o della Fattura Commerciale.

La Dichiarazione serve per la spedizione via mare e specifica come è avvenuto l'imballaggio della merce (per esempio su pallett o sfuso).

Attesta che i materiali di imballaggio utilizzati sono conformi all'ISPM-15 FAO (norme internazionali per le misure fitosanitarie **(vedi § IMBALLAGGIO)**)

ISPM-15 FAO: <https://www.ippc.int/en/countries/australia/>

## **DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE (MANUFACTURER DECLARATION)**

Richiesta per i prodotti alimentari e le bevande e deve contenere la lista degli ingredienti del prodotto, il lotto e la data di produzione (lot code), la descrizione del prodotto, paese di origine e dettagli sul confezionamento. La documentazione deve essere sempre redatta in lingua inglese, non vengono accettati dalla Dogana documenti in altre lingue.

## **DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE (CUSTOMS IMPORT DECLARATION)**

Le dichiarazioni sono utilizzate dagli importatori, o dagli spedizionieri doganali autorizzati che agiscono per loro conto, per sdoganare le merci importate:

- commercio dell'Australia/consumo domestico - tramite una dichiarazione di importazione o una dichiarazione di autovalutazione dell'autorizzazione, oppure
- un magazzino autorizzato - tramite una dichiarazione di magazzino.

La dichiarazione di entrata è redatta online tramite il sistema Integrated Cargo System (ICS).  
[https://www.abf.gov.au/help-and-support/ics/integrated-cargo-system-\(ics\)](https://www.abf.gov.au/help-and-support/ics/integrated-cargo-system-(ics))

Tutte le merci importate in Australia sono soggette a dazi e tasse a meno che non si applichi un'esenzione o una concessione. Sono previste esclusioni e limitazioni all'utilizzo delle agevolazioni. Fare riferimento alla Classificazione tariffaria attuale **(vedi & Dazi e Tariffe)**

Le dichiarazioni per le merci importate sono:

- Dichiarazioni di importazione (N10)
- Dichiarazione di autovalutazione dell'autorizzazione (SAC)
- Dichiarazioni di magazzino (N20)

### **Dichiarazioni di importazione (N10)**

È necessario completare una dichiarazione di importazione quando si importano merci (spedizione):

- con valore complessivo superiore a 1.000 AUD;
- destinati al consumo domestico.

<https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2021-01.pdf>

È necessario pagare tutti i dazi, le tasse e gli oneri applicabili prima che la merce possa essere svincolata. Una dichiarazione di importazione è una dichiarazione rilasciata dall'importatore (proprietario della merce) o dal suo agente (broker doganale autorizzato) in merito a:

- merci importate
- dettagli sull'importatore
- come vengono trasportate le merci;
- classificazione tariffaria e il valore indogana.

Le dichiarazioni di importazione possono essere:

- presentate nel Sistema Integrato Merci (ICS) (IntegratedCargoSystem(ICS))
- depositate presentando allo sportello ABF un documento di Dichiarazione di Importazione compilato e firmato. (ABF counter)

È necessario completare un B650 (720KB PDF) se:

- le merci arrivano via aerea o via mare;
- in caso di presentazione di un documento di dichiarazione di importazione presso uno sportello ABF.

È necessario compilare un B374 (722KB PDF) se le merci arrivano per posta internazionale.

L'importatore è responsabile del completamento e dell'invio della dichiarazione di importazione. L'ABF non può completare la dichiarazione di importazione.

### **Dichiarazione di autovalutazione dell'autorizzazione (SAC)**

È necessario presentare una dichiarazione di autovalutazione per lo sdoganamento (SAC) se le merci importate:

- arrivano per via aerea o marittima; e
- hanno un valore uguale o inferiore a 1.000 AUD.

Non può essere utilizzata la dichiarazione SAC se la merce arriva:

- tramite posta internazionale
- come effetti personali non accompagnati; o
- con carnet.

Esistono tre tipi di dichiarazioni SAC:

- Cargo Report SAC Declaration
- Short format SAC Declaration
- Long format SAC Declaration.

Se le merci necessitano di un permesso di importazione, bisogna utilizzare una dichiarazione di importazione (N10) o una dichiarazione SAC.

È possibile inviare la dichiarazione SAC solo attraverso il sistema di carico integrato (ICS) (Integrated Cargo System).

Per maggiori informazioni sulla dichiarazione di importazione consultare il sito web:

<https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/importing/how-to-import/import-declaration>

### **Dichiarazioni di magazzino (N20)**

Le merci che entrano in Australia possono essere conservate in un magazzino autorizzato, dove vengono poste sotto controllo doganale. Il vantaggio di un magazzino autorizzato è che il dazio non è dovuto fino a quando la merce non è pronta per essere consegnata e utilizzata in Australia. La durata del deposito non è limitata. Le merci immagazzinate possono essere smistate, imbottigliate, imballate o re imballate. Per quanto riguarda l'esposizione al pubblico può essere concessa l'autorizzazione all'uscita dal magazzino di tali merci. Pertanto, deve essere versata una cauzione pari all'importo dell'imposta dovuta se la merce è stata dichiarata per l'autoconsumo.

Una Dichiarazione di magazzino (N20) (719KB PDF) è necessaria se:

- si intende depositare le merci importate in un deposito doganale autorizzato prima di sdoganarle;
- la merce da depositare ha un valore superiore a 1.000 AUD.

È possibile presentare di persona una Dichiarazione di magazzino o inviarla al sistema di carico integrato (ICS).

Le merci inserite in una Dichiarazione di Magazzino possono essere trattenute a tempo indeterminato presso un magazzino senza pagamento di dazi e tasse, fino a:

- la merce viene inserita nel consumo interno tramite dichiarazione di importazione fuori magazzino (N30) (693KB PDF)
- viene riesportata.

### **LISTA DI IMBALLAGGIO (PACKING LIST)**

A carico dell'esportatore, serve ad elencare in dettaglio la merce esportata (lotto, partita, dimensioni, pesi delle merci imballate all'interno di ogni scatola) ed accompagna la fattura commerciale.

### **LETTERA DI VETTURA AEREA (AIR WAYBILL)**

Un documento contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci per via aerea e comprovante il contratto di trasporto tra il mittente e la compagnia del vettore.

Necessario per lo sdoganamento.

Da preparare dal vettore o dal suo agente.

Nessuna forma specifica richiesta, a condizione che il documento corrisponda alle convenzioni applicabili sia per quanto riguarda la forma che per il contenuto, il che in pratica porta a una standardizzazione su larga scala delle forme utilizzate.

Di solito rilasciato in inglese.

### **POLIZZA DI CARICO (BILL OF LADING)**

Un documento contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci via mare. Serve come prova del ricevimento della merce da parte del vettore. Inoltre, funge da contratto di trasporto che obbliga il vettore a consegnare la merce al destinatario. La polizza di carico è un documento di proprietà della merce, quindi, il suo portatore è il proprietario della merce. Se le merci vengono spedite via mare senza un titolo di proprietà, viene utilizzata invece una lettera di vettura marittima.

### **AUTORIZZAZIONE ALLO SDOGANAMENTO (AUTHORITY TO DEAL)**

Documento riguardante l'autorizzazione allo sdoganamento col quale il cliente autorizza il broker o

chi per lui ad agire per suo conto per sdoganare la merce all'arrivo.

## AUSTRALIAN BUSINESS NUMBER

Per l'importatore australiano.

# 10. Dazi e imposte

Per la maggior parte delle merci con un valore pari o **inferiore a 1.000 AUD** non ci sono dazi, tasse o oneri da pagare. Da pagare dazi e tasse su alcuni beni (come tabacco, prodotti del tabacco o bevande alcoliche) indipendentemente dal loro valore.

Per le merci con un valore **superiore a 1.000 AUD** è necessario pagare tutti i dazi, le tasse e gli altri oneri pertinenti, inclusa una tassa di elaborazione dell'importazione.

Si consiglia agli importatori alle prime armi o poco frequenti a utilizzare uno spedizioniere doganale autorizzato per sdoganare le loro merci.

Le merci dichiarate all'ufficio doganale, ove non godano di specifiche esenzioni, sono soggette a dazi. In generale il dazio è calcolato sul valore dichiarato alla dogana della merce, l'equivalente di quello che si è pagato per le merci espresso in dollari australiani al tasso di cambio della data di esportazione. Non include il trasporto e l'assicurazione dal luogo di esportazione.

**L'aliquota dei dazi doganali** per la maggior parte dei prodotti agroalimentari è del 5%.

Per la tariffa classificazione corrente consultare il sito:

<https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3/section-iv/chapter-20>

Per la voce "polpe e pelati di pomodori" consultare:

<b>Sezione IV - Cibi preparati; bevande, liquori e aceto; tabacco e sui lavorati</b>					
<b>Capitolo 20 - Preparazioni di ortaggi, frutta, noci o altre parti di piante</b>					
<b>Codice merceologico</b>	<b>Codice statistico</b>	<b>Unità</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Rate#</b>	<b>Concessione tariffaria</b>
<b>2002</b>			<i>Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto:</i>		
<b>2002.10.00</b>			<i>- Pomodori, interi o a pezzi</i>	5%	
	60	Kg	<i>In confezioni non eccedenti 1.14 L</i>		
	61	Kg	<i>In confezioni eccedenti 1.14 L</i>		
<b>2002.90.00</b>			<i>- Altro</i>	5%	
	30	kg	<i>In confezioni non eccedenti 1.14 L</i>		
	31	kg	<i>In confezioni eccedenti 1.14 L</i>		

Fonte: Australian Border Force

Per qualsiasi prodotto alimentare potrebbe essere richiesta l'**ispezione** da parte dell'Ufficio di Quarantina Australiano ed il costo varia a seconda dell'ispezione richiesta.

Il GST (General Sales Tax) è la tassa sui prodotti (equivalente dell'IVA italiana) ed è del 10%. La tassa è calcolata sulla somma valore dichiarato in dogana della merce più dazi, e spese di trasporto e di assicurazione dal paese di origine.

## 11. Etichettatura dei prodotti alimentari


Il 1° luglio 2016 il governo australiano ha introdotto un sistema di etichettatura degli alimenti del paese di origine ai sensi della legge australiana sui consumatori (**sistema CoOL - Country of Origin Labelling**).

Le nuove leggi sono diventate obbligatorie per tutti i produttori e fabbricanti di generi alimentari e bevande dal 1° luglio 2018.

Il codice degli standard alimentari (*Food Standards Code*) è stato così modificato con l'introduzione delle **indicazioni in etichetta del cosiddetto "Country of Origin" (indicazione di origine)**, che comprende anche i **prodotti importati**. Il nuovo quadro regolatorio prevede **tre componenti grafiche** raggruppate tra loro:

- il logo di un canguro se l'alimento è stato prodotto in Australia;
- un grafico a barre per mostrare la proporzione tra gli ingredienti di origine australiana;
- una frase esplicativa che chiarisca la proporzione degli ingredienti australiani.

Esempi:



I requisiti per le aziende di paesi esportatori variano a seconda del numero degli elementi che hanno trasformato in maniera sostanziale l'alimento e del fatto che il prodotto contenga o meno ingredienti australiani. Per molti prodotti esportati sarà sufficiente inserire in un box sull'etichetta l'indicazione "Product of..."/"Made in..."/"Produced in...".

L'Information Standard richiede che la maggior parte degli alimenti per la vendita al dettaglio in Australia riportino l'etichetta con il paese di provenienza e si applica a:

- prodotti alimentari destinati alla vendita al dettaglio in Australia (es. alimenti venduti al pubblico in negozi, mercati o distributori automatici, ...);
- prodotti alimentari confezionati venduti dai grossisti;
- molti prodotti alimentari non confezionati.

Informazioni sul sistema di etichettatura degli alimenti del paese di origine sono disponibili sul sito **web del Dipartimento dell'Industria, della Scienza, dell'Energia e delle Risorse**  
<https://www.industry.gov.au/regulations-and-standards/country-of-origin-food-labels>

Informazioni generali sull'etichettatura del paese di origine sono disponibili sul sito web della **Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)**  
<https://www.accc.gov.au/consumers/groceries/country-of-origin>

Per approfondimenti su "**Food Standards code Australia & New Zealand**"  
<https://www.foodstandards.gov.au/consumer/labelling/coo/Pages/default.aspx>

## I PRINCIPALI REQUISITI DI ETICHETTATURA (FOOD STANDARDS CODE)

### Requisiti generali di leggibilità

Una parola, una dichiarazione, un'espressione o un disegno contenuti, scritti o impostati su un'etichetta, devono essere in inglese e devono essere *leggibili ed evidenti*, in modo da *contrastare distintamente con lo sfondo dell'etichetta*.

Se su un'etichetta viene utilizzata anche una lingua diversa dall'inglese, le informazioni in tale lingua non devono negare o contraddire le informazioni in inglese.

### Requisiti di leggibilità per le avvertenze (warning statement)

Le avvertenze sull'etichetta sulle piccole confezioni devono essere scritte in un formato di almeno 1,5mm altrimenti, in un formato di *almeno 3mm*.

### Requisiti generali per la vendita al dettaglio

- nome del prodotto;
- lotto di identificazione che è lo stesso "Bar Code" nella maggioranza dei casi;
- nome del produttore, nome e indirizzo dell'importatore che si occupa della vendita del prodotto in Australia;
- avvertenze e raccomandazioni (es. se il prodotto contiene solfiti sup. a 10mg/kg);

- elenco di tutti gli ingredienti che costituiscono l'alimento, in ordine decrescente in rapporto alla loro incidenza percentuale. Il contenuto d'acqua può essere specificato alla fine della lista con il semplice "Water Added". I conservanti possono essere indicati con il loro nome scientifico oppure utilizzando il numero assegnato dall'Elenco Internazionale dei Conservanti;
- chiare indicazioni sulla data di scadenza del prodotto; tale data (se inferiore a due anni) deve riflettere la data di scadenza di un prodotto se questo viene conservato con modalità previste e raccomandate. Il vocabolario da usare per indicare la durata del prodotto è il seguente: "Use-by" o "Best Before" o "Packaging date" o "Packed on" o "PKD". La data e le indicazioni devono essere riportate in lettere maiuscole e in carattere non inferiore a 3 mm in altezza. Se la scrittura non è in contrasto con il fondo, i caratteri devono essere inferiori a 4,5 mm in altezza;
- condizioni di conservazione e istruzioni per l'uso;
- informazioni relative a nutrizione, salute e relativi reclami;
- peso netto delle confezioni non è stabilito a livello federale, spetta ai diversi Stati;
- informazioni su ingredienti e componenti principali;
- informazioni relative agli alimenti prodotti utilizzando la tecnologia genetica;
- informazioni relative agli alimenti soggetti a radiazioni;
- presenza di un contenuto di diossido di zolfo superiore a 25 mg/kg deve essere dichiarata sull'etichetta;
- l'etichetta deve anche riportare l'eventuale presenza di dolcificanti artificiali.

L'elenco degli ingredienti non è obbligatorio quando la confezione è inferiore a 100 cm<sup>2</sup> o se il nome del prodotto spiega perfettamente il suo contenuto. L'altra eccezione si verifica quando il prodotto è destinato ad un importatore che deve eseguire altre lavorazioni; in questo caso, è necessario un elenco che specifichi gli ingredienti del prodotto semi-lavorato.

### ALIMENTI PRIORITARI E NON PRIORITARI

Gli alimenti non prioritari devono riportare una dichiarazione di testo del paese di origine su dove l'alimento è stato coltivato, prodotto o confezionato.

Un prodotto è un **alimento non prioritario** se appartiene a una delle seguenti categorie:

- condimento (es. sale, spezie ed erbe aromatiche);
- confetteria (es. cioccolato, lecca-lecca, gelato, popcorn);
- tè e caffè (in forma secca o pronto da bere);
- biscotti e snack (es. patatine, cracker e snack salati pronti da mangiare);
- acqua in bottiglia;
- bibite analcoliche e bevande sportive;
- alcol.

Tutto il resto è un **alimento prioritario**. Ad esempio, gli alimenti prioritari includono frutta e verdura, carne, frutti di mare, pane, latte, succhi, salse, miele, noci e cereali.

Se un alimento prioritario è stato coltivato o prodotto in Australia, l'etichetta del paese di origine riporterà anche:

- un logo con canguro per aiutare a identificare rapidamente che il cibo è di origine australiana;

- un grafico a barre e un testo che identifichi la proporzione di contenuto australiano nell'alimento (se presente).

Gli alimenti prioritari possono essere etichettati come prodotti o coltivati in Australia solo se contengono il 100% di ingredienti australiani.

### **PRODOTTI BIOLOGICI (AUSTRALIAN STANDARD)**

I prodotti biologici destinati al mercato australiano non devono essere certificati per essere etichettati come "*biologico*".

Tuttavia, esiste uno standard volontario per i coltivatori e i produttori che desiderano etichettare i prodotti come "organici" e "biodinamici" per la vendita in Australia (**AS 6000:2015**). Poiché si tratta di uno standard volontario, le aziende non devono necessariamente soddisfare i requisiti di questo standard per etichettare e vendere i propri prodotti come "biologico" in Australia.

Le aziende possono anche scegliere di ottenere la certificazione da un organismo di certificazione biologica, che basa i propri standard di certificazione sullo standard nazionale per i prodotti biologici e biodinamici. Questo standard è gestito dal Dipartimento dell'agricoltura, dell'acqua e dell'ambiente ed è obbligatorio per i prodotti biologici australiani destinati all'esportazione.

Department of Agriculture, Water and the Environment Australian  
<https://www.agriculture.gov.au/ag-farm-food/food/organic-biodynamic>

Tutte le affermazioni relative al biologico, che facciano riferimento o meno a uno standard, dovrebbero poter essere motivate. Se un'azienda afferma di soddisfare un particolare standard, deve garantire che tale affermazione sia vera.

#### **Australian Standard - AS 6000:2015:**

<https://www.standards.org.au/standards-catalogue/sa-snz/agriculture/ft-032/as--6000-colon-2015>

Informazioni generali "organic-claims" sono disponibili sul sito web della **Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)**.

<https://www.accc.gov.au/consumers/groceries/organic-claims>

## 12. Imballaggio

Il controllo delle merci in entrata è molto severo in quanto il servizio australiano di quarantena ha lo scopo di impedire l'ingresso nel Paese di organismi nocivi e malattie esotiche che potrebbero avere gravi ripercussioni sulla salute animale, umana e sull'ambiente.

Il servizio è gestito dal Department of Agriculture and Water Resources (DAWR). È consigliabile per le aziende italiane che intendano esportare in Australia, seguire alcuni accorgimenti: non usare paglia per l'imballaggio, in quanto proibito; i contenitori in cui sono usati paglia, buccia di riso o simili materiali vegetali devono essere disimballati presso un centro autorizzato del DAWR; non imballare la merce in scatoloni per frutta, ortaggi, carne o uova o in sacchetti già usati; non usare legname

contenente corteccia, ecc.

A causa della diffusione della cimice asiatica (**BMSB- Brown Marmorated Sting Bug**) in Europa e Nord America, il dipartimento dell'Agricoltura e delle Risorse Idriche Australiano e Neozelandese hanno perfezionato le misure obbligatorie per gestire il rischio di infestazione delle merci spedite in Australia per il periodo a rischio BMSB 2021-2022.

Queste misure prevedono che il trattamento debba essere effettuato sulla merce direttamente nel Paese esportatore **PRIMA** della spedizione. La normativa NON sostituisce le prescrizioni previste dallo standard ISPM-15 che rimane requisito fondamentale per l'ingresso degli imballaggi in legno in questi Paesi.

Elenco delle aziende autorizzate ad eseguire questo trattamento in Italia

<https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme/approved-list>

Il servizio di Quarantena ed Ispezioni Doganali in Australia (Biosecurity) ed il "Non-Commodity Information Requirement Policy" emesso il 1° agosto 2009 ed entrato in vigore il 1° settembre 2009, richiedono che tutte le spedizioni "full container load" (FCL) e "less container load" (LCL) siano accompagnate da una **dichiarazione di imballaggio** (packing declaration) attestante che i materiali di imballaggio utilizzati sono conformi all'ISPM 15 (norme internazionali per le misure fitosanitarie).

Per motivi di quarantena, è consigliabile fornire in aggiunta un certificato che attesti il trattamento estero contro sirex o altri insetti xilofagi. Ogni imballaggio e pagliolo in legno importato, ad eccezione del compensato e dell'impiallacciato, che non si considerano a rischio di quarantena, richiede una dichiarazione per il legno e deve essere privo di corteccia (riferirsi alla dichiarazione di imballaggio per maggiori informazioni).

Vedi: <http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/carne-ata>

Tutte le spedizioni di "full container load" (FCL) trasportate via mare devono essere accompagnate da una Dichiarazione di Pulizia del Container (Container Cleanliness Statement). Tale dichiarazione può essere inserita all'interno della lista di imballaggio (packing list), nella dichiarazione di imballaggio (packing declaration) o nella fattura commerciale che accompagna la merce. Le spedizioni senza tale dichiarazione verranno sottoposte ad ispezione e la consegna del carico sarà ritardata.

## 13. Spedizione temporanea

L'Australia ha aderito alla Convezione ATA, il 9 novembre 1970, pertanto è possibile esportare temporaneamente in Australia secondo le procedure del Carnet ATA:

- Materiale professionale, scientifico e pedagogico;



- Fiere e mostre;
- Campioni commerciali;
- Convenzione di Istanbul relativamente agli allegati b1 (mostre e fiere), b2 (materiale professionale), b4 (contenitori ed imballaggi).

Le operazioni di transito sono accettate.

Lingua: italiano e inglese (obbligatorio).

Se il Carnet ATA è manoscritto, la grafia deve essere leggibile.

[Formulario Carnet ATA Australia](#)

### **Uffici doganali autorizzati**

Non tutti i porti e aeroporti australiani sono costantemente presidiati dal personale doganale e, inoltre, ogni Stato o Territorio adotta procedure differenti per gestire i Carnet ATA al loro arrivo.

Per le merci che necessitano dell'ispezione doganale da parte degli incaricati o Dell'Australian Quarantine Inspection Service (AQIS) sarà necessario concordare un appuntamento con il servizio di competenza.

AUSTRALIAN CUSTOMS OFFICE

<http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/documents/CustomsOffices.pdf>

### **Misure emergenza covid-19**

Nel caso in cui i beni accompagnati dal Carnet ATA non possano essere riesportati entro la data di scadenza del Carnet ATA, o entro il termine fissato per la riesportazione, il titolare, o il rappresentante, deve contattare le autorità doganali locali - Australian Border Force - prima della scadenza del carnet Ata per supporto e assistenza personalizzata.


I casi sono esaminati singolarmente.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di UNIONCAMERE.

## 14. Contatti utili

<p><b>CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA- SYDNEY</b></p> 	<p>Level 2 / 140 William St, Woolloomooloo NSW 2011 Tel: +61 02 8354 0777 e-mail: info@icciaus.com.au web: <a href="https://icciaus.com.au/">https://icciaus.com.au/</a></p>
<p><b>CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA-BRISBANE</b></p> 	<p>QLD Multicultural Centre 102 Main Street - Kangaroo Point, QLD 4169 PO Box 2216 - Fortitude Valley, QLD 4006 Tel: +61 7 3392 2499 e-mail: info@icci.com.au web: <a href="https://icci.com.au/">https://icci.com.au/</a></p>
<p><b>CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA-MELBOURNE</b></p> 	<p>Lev.1 185 Faraday Street CARLTON VIC 3053 Tel: +61 3 8341 3200 e-mail: trade@italcham.com.au web: <a href="https://iccimelbourne.com.au/">https://iccimelbourne.com.au/</a></p>
<p><b>CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA-PERTH</b></p> 	<p>Level 28, AMP Tower 140 St Georges Terrace, 6000 Perth Western Australia Tel: +61 8 9217 4200 e-mail: info@icci.asn.au web: <a href="https://icci.asn.au/">https://icci.asn.au/</a></p>





Rete Rurale Nazionale  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Via XX Settembre, 20 Roma

f    [RETERURALE.IT](http://RETERURALE.IT)

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)  
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

